



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 23 del 24/03/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA TEMPORANEO NELLA STRADA VICINALE BACCALAMANZA POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA AEREA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE PER IL GIORNO 26/03/2026.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 23/03/2026 è pervenuta una richiesta tramite e-mail inerente il rilascio di un'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico strada vicinale Baccalamanza per il posizionamento di una piattaforma aerea al fine di poter manutenzionare un'impianto di telefonia;

Dato atto che si chiede di poter posizionare sul suolo pubblico una piattaforma aerea al fine di eseguire lavori di manutenzione impianto di telefonia mobile per il giorno 26/03/2026 dalle ore 07:00 sino alla fine dei lavori;

Preso atto che l'occupazione temporanea di suolo pubblico c/o in Loc .Baccalamanza non contempla l'ipotesi di attraversamento aereo della sede stradale con veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera;

Considerato che dal sopralluogo effettuato della Polizia Locale nell'area oggetto dei lavori emerge la necessità di interdire la sosta nell'area adiacente alla piattaforma e di fronte alla piattaforma stessa, ovvero ambo i lati;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario, istituire un divieto di sosta e fermata in Loc Baccalamanza per permettere il posizionamento della piattaforma aerea per manutenzione impianto di telefonia ;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'articolo. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 87 del 31/12/2025;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

In data 26.03.2026 dalle ore 07:00 sino alla fine dei lavori in Loc. Baccalamanza l'istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";



- al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell'inizio dei lavori ; che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella Pec polizialocale@pec.comune.capoterra.it;
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
-

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Garofalo Cosimo, Amministrazione dell'impresa Alta Edilizia;

E trasmessa per conoscenza:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - al Sindaco | Sede |
| - alla Società Tecnoservice | Capoterra |



- albo pretorio
- Stazione Carabinieri

Sito istituzionale.

Capoterra

Capoterra, lì 24/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia